



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

42/2015

Marzo/14/2015 (*)

Napoli 27 Marzo 2015

Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo regime di determinazione dell'IVA per le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991, in caso di emissione di fatture per sponsorizzazione.

La novella normativa, che prevede la detrazione forfetaria nella “misura base” del 50%, è stata introdotta ad opera dell’art. 29 del D.Lgs. n. 175/2014, c.d. Decreto semplificazioni.

Come noto ***l’art. 29 del D.lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto semplificazioni”,*** la cui rubrica è denominata ***“Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione”*** è intervenuto sulla disposizione normativa di cui all’art.74, sesto comma, del D.P.R. 633/72, ***modificando la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del c.d. regime forfetario.***

Il regime forfettario IVA suddetto è riservato ai soggetti che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 ed è esteso, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 544/99, anche agli enti che esercitano l’opzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398/91.

In particolare, sono ammessi all’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime forfettario IVA, i seguenti soggetti:

- ***Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (L. n. 398/91 e L. 289/02);***
- ***Le associazioni senza fini di lucro e pro loco (D.L. 417/91 convertito in L. n. 66/92);***
- ***Le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (L. n. 350/03);***

PERCENTUALI DETRAZIONI ANTE DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Anteriormente alla modifica normativa intervenuta ad opera del c.d. Decreto semplificazioni, il regime in rassegna prevedeva, per le associazioni sportive dilettantistiche, che adoperavano il regime fiscale di cui alla legge 398/81, la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

- ***50 per cento dell'IVA a debito sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;***
- ***90 per cento dell'IVA a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;***
- ***2/3 dell'IVA a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.***

NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Con lo scopo di superare e di ridurre le incertezze derivanti dalla distinzione tra prestazione di pubblicità e prestazione di sponsorizzazione è stata prevista l'introduzione della percentuale di detrazione forfetaria dell'IVA al 50% anche per le prestazioni di sponsorizzazione, adeguandola a quella relativa alle prestazioni di pubblicità ed eliminando così, anche la predetta distinzione.

Pertanto, a decorrere dal 13 dicembre 2014, la forfetizzazione è pari:

- ***per il 50% in riferimento ai proventi pubblicitari e di sponsorizzazione;***
- ***per 1/3 in riferimento ai proventi derivanti dalla cessione di diritti radio televisivi.***

Tale modifica - intervenendo solo sulla disciplina della forfetizzazione per le prestazioni di sponsorizzazione - **ha lasciato inalterate le altre previsioni contenute nell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72**, sia relativamente ai soggetti destinatari del regime, sia con riguardo alle diverse modalità applicative che tale regime presenta rispetto alle differenti categorie di soggetti beneficiari.

CHIARIMENTI CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.6/E DEL 19 FEBBRAIO 2015.

Un importante chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate in occasione del tradizionale appuntamento di "Telefisco", **in quanto stante la mancata indicazione della decorrenza della parificazione della percentuale di detrazione IVA (50 per cento) per le spese di pubblicità e di sponsorizzazione**, nel decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) **e posto che la modifica ha effetto dall'entrata in vigore del provvedimento (13/12/2014)**, si erano avuti dubbi operativi per quanto riguarda **i contratti di sponsorizzazione in essere ma sottoscritti prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.**

Orbene, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la nuova regola si applica alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni, vale a dire alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dal 13 dicembre 2014, anche se relative a contratti stipulati in data precedente.**

Il momento di effettuazione delle prestazioni di sponsorizzazione deve, ovviamente, individuarsi con i criteri dettati dall'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, per cui, a prescindere dalla data di sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, **rileva il momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello di fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione.**

NUOVA SOGLIA MOVIMENTAZIONE CONTANTI

In conclusione, per completezza della trattazione in esame, si ricorda che la Legge 190/2014 (c.d. *Legge di Stabilità 2015*) al comma 713 **riconde a**

euro 1.000,00 la soglia oltre la quale vige per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regime di cui alla Legge 398/91 l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (**non più, quindi, euro 516,46**).

Pertanto, ogni associazione o ente che debba effettuare una transazione in denaro di importo pari o superiore alla suddetta somma, deve ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili (come espressamente stabilisce la disciplina antiriciclaggio), in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (così come prevede la Legge 133/1999).

Qualora siano disattese le disposizioni richiamate, si ritiene che le sanzioni irrogabili siano sia quelle previste dalla disciplina fiscale sia quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio.

Pertanto, l'ente o l'associazione (e non solo l'associazione sportiva dilettantistica), **potrà vedersi irrogare le seguenti sanzioni:**

- ***sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscale di favore di cui alla Legge 398/1991;***
- ***sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 58 D. Lgs. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio).***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC